

REGOLAMENTO (CEE) N. 3884/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2915/79 che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3609/88⁽⁴⁾, stabilisce all'articolo 8 gli importi da dedurre dal prezzo di entrata ai fini del calcolo dei prelievi applicabili all'importazione dei formaggi Tilsit, Kashkaval, Tulum Peyniri e dei formaggi prodotti a partire dal latte di pecora o di bufala, purché i prezzi praticati all'importazione non siano inferiori a tali importi;

considerando che i prelievi specifici all'importazione applicabili ai formaggi succitati si sono mantenuti invariati per la campagna 1989/1990; che, alla luce del fatto che per la stessa campagna lattiera è stato aumentato il prezzo di entrata relativo ai formaggi che rientrano nel gruppo n. 11 di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1114/89⁽⁵⁾, è necessario aumentare gli importi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 in funzione dell'aumento del prezzo di entrata;

considerando che, nel quadro dei rapporti particolari intrattenuti dalla Comunità economica europea con la Repubblica di Cipro, è opportuno abbassare il livello del prelievo all'importazione per il formaggio «Halloumi», tradizionalmente prodotto a Cipro, di cui ai codici NC ex 0406 90 50 e ex 0406 90 89, adeguando di conseguenza gli elementi che stanno alla base della fissazione di tale prelievo, in particolare il prezzo minimo all'importazione; che a tal fine è

opportuno completare l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti che rientrano nel gruppo n. 11 è pari al prezzo di entrata ridotto di:

- a) 249,73 ecu per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 48 % della sostanza secca;
- b) 249,73 ecu per 100 chilogrammi e aumentato di 24,18 ecu se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 25 e 0406 90 27 con un tenore, in peso, di materie grasse superiore al 48 % della sostanza secca;
- c) 261,82 ecu per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti di cui ai codici NC 0406 90 29, 0406 90 31 e 0406 90 50 nonché del formaggio «Tulum Peyniri» di cui al codice NC ex 0406 90 89, esclusi i prodotti di cui alla lettera d);
- d) 294,63 ecu per 100 chilogrammi se si tratta del formaggio «Halloumi» di cui ai codici NC ex 0406 90 50 ex 0406 90 89,

a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo dedotto dal prezzo di entrata. Tuttavia, il prezzo praticato per l'importazione dei prodotti di cui alle lettere c) e d) non deve essere inferiore a 243,69 ecu per 100 chilogrammi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 6.